

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 917)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 ottobre 1969 (V. Stampato n. 1538)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GAVA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 ottobre 1969*

Modifica dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196,
e dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 566

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, modificato dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 566, è sostituito dal seguente:

« I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati, anche in soprannumero, nelle preture aventi un organico non inferiore a due cancellieri, per prestarvi servizio per un periodo di almeno due anni.

Detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere del capo della Corte, possono essere destinati in preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purchè abbiano già prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di due o più cancellieri ».